



Salesiani
DON BOSCO
ROMA PIO XI SCUOLA

La Scuola di Don Bosco a Roma

Prot. N. 449/2024

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Scuola Secondaria di I e II Grado

Roma, A. S. 2023/24

Istituto Salesiano PIO XI

Scuola Secondaria di I e II grado paritaria (D.M. 16.11.2001; D.M. 04.12.2001; D.M. 30.06.2010)

Scuola Media, RMIM09900B - **Liceo Classico**, RMPC185007 - **Liceo Scientifico**, RMPSE55000

Via Umbertide, 11 - 00181 Roma - ☎ 06 7844 0101

preside@pioundicesimo.org - www.pioundicesimo.org - partita IVA: 00918971003- codice fiscale: 00637870585

PREMESSA

Le istituzioni scolastiche paritarie si dotano degli organi collegiali di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) della legge 10 marzo 2000, n. 62, definendo le modalità di partecipazione e collaborazione delle componenti della scuola. Il Regolamento d'istituto, predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico, stabilisce le relative modalità di costituzione e le procedure di funzionamento (CM 31/2008, 4.2).

Gli Organi Collegiali sono istituiti per realizzare il confronto e la partecipazione alla vita scolastica di tutte le componenti del processo educativo.

I Sezione ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

La partecipazione alla Comunità Educativa Scolastica si realizza, come stabilito dalla Legge n. 62/2000 e dal D.M. n. 267 del 29 novembre 2007 attraverso i seguenti organi collegiali:

- il Consiglio di Istituto
- la Giunta Esecutiva
- il Collegio Docenti
- il Consiglio di Classe
- l'Assemblea di classe dei genitori
- l'Assemblea di classe degli studenti (per la scuola secondaria di secondo grado)
- l'Assemblea dei rappresentanti di classe degli studenti (per la scuola secondaria di secondo grado)

Art. 2

Modalità riunioni organi collegiali

Ai fini del presente Regolamento, per “riunioni in presenza” si intendono le riunioni degli Organi Collegiali, convocate presso le sedi dell'Istituto Salesiano Pio XI. Per “riunioni in modalità telematica” si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'Art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più componenti dell'organo e/o tutti i componenti partecipino alla riunione in modalità telematica, esprimendo la propria opinione e/o il proprio contributo e/o il proprio voto utilizzando la piattaforma multimediale scelta dall'istituzione scolastica.

Le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'Art. 1 dovranno essere convocate preferibilmente in presenza, presso le sedi dell'Istituto salesiano Pio XI, ma è prevista la possibilità che uno o più componenti dell'organo e/o tutti i componenti partecipino alla riunione in modalità telematica, esprimendo la propria opinione e/o il proprio contributo e/o il proprio voto utilizzando la piattaforma multimediale scelta dall'istituzione scolastica. Le riunioni potranno essere convocate in modalità telematica, a seconda della tipologia, della durata, del numero di partecipanti, dell'eventuale carattere di urgenza e di necessità, ravvisate dal Presidente del Consiglio d'Istituto o Coordinatore delle attività educative e didattiche.

La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la immediata possibilità di:

- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- scambiare documenti;
- votare;
- approvare il verbale.

Art. 3

Convocazione degli organi collegiali

La convocazione delle riunioni degli Organi Collegiali, sia in modalità in presenza che in modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Coordinatore didattico o del Presidente d'Istituto, a tutti i componenti dell'Organo, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, con carattere di urgenza, almeno due giorni prima (48 ore), tramite e-mail o Registro elettronico.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede e degli argomenti all'ordine del giorno. Qualora un membro si colleghi online, previa autorizzazione del Presidente, dovrà garantire sotto propria responsabilità, che lo strumento telematico utilizzato per la partecipazione a distanza sia d'uso esclusivo e conforme alle norme in vigore.

Art. 4

Svolgimento delle sedute

Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica l'Organo Collegiale si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

Per la validità della riunione in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle norme vigenti per la riunione in presenza:

- la regolare convocazione di tutti i componenti con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- la partecipazione della maggioranza dei convocati;
- il raggiungimento della maggioranza dei voti dei presenti richiesta dalle norme di riferimento.

Art. 5

Verbale di seduta

Della riunione, svolta in modalità in presenza o in modalità a distanza, viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- il giorno, l'ora di apertura e chiusura della seduta;
- la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'elenco con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;
- il chiaro contenuto delle deliberazioni;
- la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione;
- la sintesi dei fatti avvenuti durante la seduta.

Art. 6

Rispetto normativa “privacy” e “sicurezza”

Per lo svolgimento delle sedute, sia in modalità in presenza che in modalità telematica, deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente anche in relazione a “privacy” e “sicurezza”, in particolare:

- D.lgs. 81/2008;
- D.lgs. n. 196/03, così modificato dal D. lgs. n. 101/2018 c.d. “*NUOVO Codice in materia di Protezione dei Dati personali*”;
- Regolamento Europeo n. 679/16 “*Regolamento generale per la Protezione dei dati personali*”, c.d. GDPR;

I docenti, nel caso di riunioni in modalità telematica, assicurano di avere:

- dotazione informatica e connettività adeguate;
- adeguati impianti tecnici atti a garantire il rispetto delle norme di tutela della propria salute e sicurezza.

II Sezione

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO (CdI)

Art.7

Oggetto e finalità istituzionali

La normativa in materia di organi collegiali per le scuole paritarie, tra cui l’Istituto Salesiano Pio XI, fa riferimento ai seguenti articoli legislativi:

- la legge 62/2000 all’art. 1 comma 4 lettera C, pone come condizione per il riconoscimento della parità scolastica: “*l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica*”;
- il DM 267/2007 all’art. 1, comma 6, lettera C, precisa che il soggetto richiedente la parità scolastica deve dichiarare: “*l’impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell’offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal DPR 249/1998*”;
- il DM 83/2008 al punto 3.4, lettera C, ribadisce che le scuole che chiedono la parità devono dichiarare: “*l’impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica*”.

Le finalità e funzioni del Consiglio di Istituto riguardano il coordinamento generale delle attività della scuola in ordine al Progetto Educativo e al Piano dell’Offerta Formativa, fatte salve le competenze dell’Ente Gestore, del Collegio docenti e dei Consigli di classe.

Il CdI esplica funzioni di impulso, di proposta e di verifica, su quanto concerne l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola nelle seguenti materie e ambiti:

- Regolamento dell’Istituto per gli allievi;
- Partecipazione alla elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa annuale in ordine alla progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, e adozione del medesimo;
- Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze della scuola;
- Criteri per la progettazione e realizzazione di viaggi di istruzione;
- Criteri generali relativi all’orario delle lezioni e alle altre attività scolastiche;
- Pareri sull’andamento generale educativo, didattico e amministrativo della scuola;
- Studio e verifica del Progetto Educativo;
- Elezione della Giunta esecutiva composta secondo l’art.5.
- Elezione dell’Organo di Garanzia

È opportuno presentare il bilancio (che peraltro è pubblico), la cui approvazione tuttavia non è competenza del Consiglio d'Istituto, ma del Consiglio della Casa.

Il Consiglio di Istituto si incontra due o tre volte l'anno.

La composizione del Consiglio di Istituto è funzionale alle finalità della comunità educativa e allo specifico modello pedagogico-organizzativo salesiano.

Art. 8

Articolazione e Composizione del Consiglio di Istituto

L'attuale offerta formativa dell'Istituto Salesiano Pio XI si suddivide sui due ordini di scuola secondaria:

A) **Scuola Secondaria di Primo Grado**

B) **Scuola Secondaria di Secondo Grado**, così articolata:

- Liceo classico;
- Liceo Scientifico tradizionale;
- Liceo Scientifico con potenziamento in Inglese ed Economy and Finance.

Il Consiglio di Istituto è unico e raduna tutti i rappresentanti tra la Scuola Secondaria di I Grado e la Scuola Secondaria di II grado, tuttavia conosce due modalità di seduta:

- **seduta plenaria:** viene convocata quando all'ordine del giorno sono previste questioni concernenti l'attività didattica ed educativa dell'intera scuola (come ad esempio la presentazione del Bilancio);
- **seduta parziale** (scuola sec. di I grado o scuola sec di II grado): viene convocata quando le questioni dibattute riguardano strettamente il settore interessato.

Il Consiglio risulta composto dalle seguenti figure:

- *Consiglieri di diritto:*
 - Direttore/Gestore
 - Coordinatore delle attività educative e didattiche
 - Economo
 - Coordinatori pastorali
- *Consiglieri eletti:*
 - Due rappresentanti del personale ATA
- *Per la scuola secondaria di I grado:*
 - Quattro rappresentanti dei docenti
 - Due rappresentanti dei genitori
- *Per la scuola secondaria di II grado:*
 - Quattro rappresentanti dei docenti
 - Due rappresentanti dei genitori
 - Quattro rappresentanti degli studenti

Il Presidente, per particolari problematiche, in accordo con il Direttore, può invitare esperti a cui, comunque, non è riconosciuto il diritto di voto.

La stessa persona può essere presente a più titoli.

Art. 9

Attribuzioni

Il Consiglio di istituto è presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori e degli alunni.

Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto elegge:

- il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario tra i rappresentanti dei genitori. Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio;
- l'Organo di garanzia.

Art. 10

Elezioni

I rappresentanti dei docenti vengono eletti dal Collegio dei docenti dell'Istituto.

I rappresentanti del personale ATA vengono eletti nell'ambito dei membri del personale dipendente ATA.

I rappresentanti dei genitori vengono eletti dai genitori di ciascun livello (licei e scuola media).

I rappresentanti degli studenti vengono eletti dagli alunni della scuola secondaria di secondo grado.

I tempi e le modalità delle candidature e le date delle elezioni vengono comunicate dal Coordinatore didattico.

Le elezioni avvengono per scheda; per la validità della votazione è necessario riportare non più di una preferenza, se i candidati sono inferiori a tre; due preferenze, se superiori. Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza dei voti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano.

Non possono candidarsi né essere eletti studenti che nel precedente anno scolastico (o negli scrutini precedenti, se la votazione avviene ad anno scolastico inoltrato) hanno conseguito un voto di condotta inferiore a 9/10 (nove decimi).

Art. 11

Durata in carica

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.

Art. 12

Decadenza dalle cariche

Qualora uno dei membri elettivi decada, perda i requisiti di eleggibilità o venga a mancare per qualsiasi altro motivo, si procede alla nomina di chi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, risulti primo fra i non eletti. In caso di esaurimento, si procede a elezioni suppletive. I membri subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche per cui sono stati eletti e gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio o che a qualsiasi titolo non siano più iscritti nella scuola.

Art. 13

Giunta esecutiva

All'interno del CdI, è prevista la costituzione della Giunta Esecutiva composta da:

- Un docente
- Un rappresentante del personale ATA

- Un genitore
- Uno studente

Della Giunta fanno parte di diritto il Gestore e il Coordinatore didattico.

La GE è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

- Essa prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del CdI, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;
- cura l'attuazione delle delibere affidate dal CdI;
- svolge i compiti che le sono affidati dal CdI

Le riunioni della G.E. non sono pubbliche.

Art. 14

Organo di garanzia

- a) Presso il Consiglio d'Istituto è costituito l'Organo di garanzia. Tale organo è composto dal Gestore dell'Istituto, dal Coordinatore didattico, da un docente designato, da due rappresentanti eletti dai genitori (per la Scuola secondaria di primo grado); per la Scuola secondaria di secondo grado è previsto anche un rappresentante eletto dagli studenti che sostituisce un rappresentante dei genitori.
- b) L'Organo di garanzia è presieduto dal Coordinatore didattico e decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.
- c) L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
- d) In caso di decadenza/perdita del diritto di far parte dell'Organo di singoli membri che saranno sostituiti con elezione di altro membro della stessa componente (genitori, docenti, alunni) alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto.
- e) Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni della Direzione, degli insegnanti e del Consiglio di classe. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro dieci giorni successivi al ricorso.
- f) Il Consiglio di garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- g) Il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
- h) Il Presidente, acquisito il fascicolo disciplinare, convoca l'Organo di Garanzia Interno che procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo disciplinare, del ricorso, di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il ricorso. Lo studente sanzionato è chiamato a partecipare e possono, altresì, intervenire anche gli esercenti la potestà genitoriale qualora lo studente sia minorenne. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Non è prevista discussione orale in quanto il procedimento è di natura camerale. Per motivi eccezionali (ritrovamento di nuovi elementi probatori che non potevano essere conosciuti in occasione del procedimento celebrato dinanzi il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e quant'altro) gli interessati possono richiedere di essere nuovamente ascoltati. In questo caso il Presidente comunica l'assenso o meno a quanto richiesto, dopo avere

sentito i componenti dell'Organo di Garanzia Interno appositamente convocati e comunica la decisione agli interessati.

III Sezione

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 15

Il Collegio dei Docenti è unico ed è articolato in due sezioni:

- Collegio dei Docenti Scuola Secondaria di I Grado
- Collegio dei Docenti Scuola Secondaria di II Grado

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti ed è presieduto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche. A sua discrezione, partecipa di diritto anche il Gestore.

In virtù della sua composizione conosce due modalità di seduta:

- **seduta plenaria:** viene convocata quando all'ordine del giorno sono previste questioni concernenti l'attività didattica ed educativa dell'intera scuola (come ad esempio l'approvazione dei documenti e dei regolamenti inerenti le attività dell'Istituto);
- **seduta parziale** (scuola sec. di I grado o scuola sec. di II grado): viene convocata quando le questioni dibattute riguardano strettamente il settore interessato.

Se non specificato esplicitamente, la convocazione è sempre plenaria.

Il Collegio dei docenti si riunisce per convocazione del Coordinatore delle attività educative e didattiche circa una volta ogni due mesi.

Il Collegio dei docenti sceglie tra i suoi membri i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto (quattro per ogni ordine di scuola), secondo le seguenti modalità:

- i docenti interessati si candidano;
- si effettua la votazione mediante scrutinio segreto;
- in ogni scheda si possono indicare due nominativi;
- è possibile, con l'esplicito e comune accordo dei presenti, semplificare la procedura dell'elezione eleggendo, per alzata di mano, candidati proposti dall'assemblea stessa;
- risultano eletti i docenti più votati fino a copertura dei posti disponibili.

Il Collegio dei docenti nell'adottare le proprie deliberazioni prende in considerazione i pareri delle assemblee e dei rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti (per la scuola secondaria di secondo grado).

Art. 16

Compiti e funzioni

Spetta al Collegio dei docenti, nel quadro dei principi ispiratori e delle norme proprie della Scuola paritaria salesiana:

- collaborare alla formulazione e alla realizzazione del progetto educativo e alla programmazione ed organizzazione dell'attività didattico-educativo;
- contribuire con la propria competenza professionale al funzionamento didattico dell'Istituto;
- adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e al progetto educativo
- valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattico-educativa per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
- deliberare sulle forme di sostegno e di recupero degli allievi in difficoltà;
- adottare i libri di testo e promuovere iniziative di sperimentazione e/o aggiornamento;

- integrare il PTOF con proposte che possano arricchirne i contenuti;
- promuovere iniziative di sperimentazione, di aggiornamento, di ricerca, partecipazione a progetti specifici;
- proporre i criteri per la formazione, la composizione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni.

Art. 17

Convocazione e funzionamento del Collegio docenti. Verbali e riunioni del Consiglio.

- a) Il Collegio Docenti è convocato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche mediante circolare contenente l'ordine del giorno da inviare a tutti i membri almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta.
- b) Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, posta elettronica, ovvero in altra forma equivalente.
- c) Il Consiglio docenti richiede la presenza di tutti i docenti: eventuali assenze devono essere giustificate; approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei docenti presenti.
- d) Le modalità di voto sono stabilite dal Coordinatore delle attività educative e didattiche.
- e) I verbali delle sedute del Collegio docenti devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Coordinatore delle attività educative e didattiche e dal Segretario, il quale sarà nominato dal medesimo Collegio, tra i suoi membri.
- f) Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Collegio.

IV Sezione **CONSIGLIO DI CLASSE**

Art. 18

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di ogni singola classe e dal Coordinatore delle attività educative e didattiche. A loro discrezione, partecipano anche il Gestore e il Coordinatore pastorale senza diritto di voto. Per facilitare i lavori del Consiglio, su invito del Coordinatore didattico, può partecipare il Vice-Coordinatore didattico senza diritto di voto.

Il Consiglio di Classe può essere aperto ai genitori rappresentanti e agli studenti rappresentanti (per le sole classi della scuola secondaria di secondo grado).

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche o da un docente suo delegato. Si riunisce su convocazione del Coordinatore delle attività educative e didattiche.

Art. 19

Compiti e funzioni

Spetta al Consiglio di classe:

- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed allievi;
- favorire e verificare l'attuazione del progetto educativo a livello di classe;
- formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- esaminare e proporre soluzioni alle questioni relative alle attività parascolastiche della classe;
- valutare mancanze degli allievi ed adottare provvedimenti disciplinari.

Su convocazione del Coordinatore delle attività educative e didattiche e con la sola presenza dei docenti il Consiglio di Classe svolge le seguenti funzioni:

- programmare l'attività didattica ed educativa della classe in coordinamento con il Collegio dei docenti;
- procedere alla valutazione periodica e finale degli alunni;
- verificare periodicamente l'efficacia della sua azione didattico-educativa e cercare eventuali mezzi migliorativi;
- decidere sulla validità didattico-educativa di iniziative parascolastiche riguardanti la classe;
- esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e sperimentazione;
- discutere proposte da presentare al Collegio docenti riguardanti le azioni educative e didattiche ed iniziative di sperimentazione.

Art. 20

Convocazione e funzionamento del Consiglio di classe. Verbali e riunioni del Consiglio.

- a) Il Consiglio di classe è convocato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche mediante circolare contenente l'ordine del giorno da inviare a tutti i membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
- b) Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, posta elettronica, ovvero in altra forma equivalente.
- c) Il Consiglio di classe richiede la presenza di tutti i docenti: eventuali assenze devono essere giustificate.
- d) Il Consiglio di classe approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei docenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore delle attività educative e didattiche.
- e) Le modalità di voto sono stabilite dal Coordinatore delle attività educative e didattiche, ordinariamente per alzata di mano.
- f) I verbali delle sedute del Consiglio di classe devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Coordinatore delle attività educative e didattiche e dal Segretario, il quale sarà nominato dal medesimo Consiglio, tra i suoi membri.
- g) Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio.

V Sezione

ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 21

L'Assemblea di classe dei genitori è la riunione di tutti i genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli studenti della classe. Può essere convocata:

- dal Coordinatore delle attività educative e didattiche;
- dai rappresentanti dei genitori d'intesa con il Coordinatore delle attività educative e didattiche, su richiesta della maggior parte di essi;

All'assemblea possono partecipare:

- il Gestore;
- il Coordinatore delle attività educative e didattiche;
- il Coordinatore pastorale;
- gli insegnanti della classe.

Perché l'assemblea sia valida è necessario sia rappresentata la maggioranza assoluta delle famiglie degli studenti.

L'assemblea designa come proprio coordinatore un genitore rappresentante.

Nelle decisioni e votazioni assembleari:

- ogni genitore dispone di un voto "pro-capite";
- non sono ammesse deleghe;
- ogni decisione è presa a maggioranza assoluta dei votanti, a meno che l'assemblea stessa abbia richiesto, a maggioranza assoluta una maggioranza più qualificata.

Art. 22

Finalità dell'assemblea di classe dei genitori

L'assemblea dei genitori è chiamata a:

- promuovere la formazione permanente dei genitori stessi in ordine al diritto-dovere di partecipare alla gestione della scuola;
- collaborare attivamente con proposte alla formulazione del progetto educativo, alla sua realizzazione e alla programmazione e organizzazione delle varie iniziative ed attività della classe e della comunità scolastica.

Art. 23

I Rappresentanti di classe dei genitori

L'assemblea dei genitori di classe elegge al massimo due rappresentanti.

Le elezioni dei rappresentanti di classe avvengono seguendo la seguente procedura: tutti i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) della classe possono proporre la loro candidatura; le candidature vengono raccolte entro il termine stabilito dalla Presidenza. Quindi:

- *se i candidati sono uno o due*: si procederà con la nomina senza elezione
- *se i candidati sono tre o di più*: si procede con la votazione.

Ogni genitore può esprimere al massimo due preferenze: vengono eletti i due candidati a maggioranza assoluta. Qualora uno o più candidati non raggiunga la maggioranza assoluta, si procede con una seconda votazione con elezione a maggioranza relativa. In caso di parità, si procede con una nuova votazione al ballottaggio tra i due candidati a pari merito.

Con l'esplicito e comune accordo dei presenti, è possibile semplificare la procedura dell'elezione eleggendo, per alzata di mano, candidati proposti dall'assemblea stessa.

I rappresentanti in carica sono rieleggibili. Qualora un rappresentante si dimetta, si procede alla sostituzione inserendo (qualora ci sia) il primo dei non eletti, oppure in caso contrario si procederà a nuova elezione nella prima assemblea successiva alle dimissioni.

I rappresentanti rimangono in carica per tutto l'anno scolastico ed anche all'inizio del seguente fino alle nuove elezioni, da effettuare entro la prima seduta del Consiglio di Istituto.

I rappresentanti di classe dei genitori possono convocare, d'intesa con il Coordinatore delle attività educative e didattiche, l'assemblea di classe dei genitori, redigendone l'o.d.g.

È loro compito:

- moderare lo svolgimento delle assemblee e redigerne il verbale;
- rendere operative le deliberazioni dell'assemblea, secondo le modalità approvate dall'Ente Gestore.

ORGANI STUDENTESCHI

Art. 24

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

-Scuola secondaria di II Grado-

L'assemblea di classe degli studenti:

- è formata da tutti gli alunni della classe;
- vi partecipa il docente Coordinatore di classe o un suo delegato;
- Per convocare l'assemblea, i Rappresentanti di classe devono presentare l'O.d.G. al Coordinatore delle attività educative e didattiche, almeno cinque giorni prima della data proposta; egli, dopo averlo approvato, stabilisce la data della assemblea stessa, normalmente durante l'orario di lezione.
- I Rappresentanti di classe dovranno redigere e firmare il verbale di ogni seduta, da presentare al Coordinatore delle attività educative e didattiche.
- Ordinariamente si riunisce una volta al mese.

Art. 25

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

-Scuola secondaria di II Grado-

Criteri per l'elezione dei Rappresentanti di classe degli studenti

- a) Le elezioni dei Rappresentanti di classe si svolgono in ogni singola classe entro e non oltre la prima seduta del Consiglio di Istituto.
- b) Tutti gli studenti della classe, che abbiano un voto di condotta superiore a otto, possono proporre la propria candidatura: le candidature vengono raccolte da un delegato del Preside, ordinariamente il Coordinatore di classe, entro la data stabilita.

Quindi:

- *se i candidati sono uno o due*: si procederà con la nomina senza elezione;

- *se i candidati sono tre o di più*: si procede con la votazione.

Ogni studente può esprimere al massimo due preferenze: vengono eletti i due candidati a maggioranza assoluta. Qualora uno o più candidati non raggiunga la maggioranza assoluta, si procede con una seconda votazione con elezione a maggioranza relativa. In caso di parità, si procede con una nuova votazione al ballottaggio tra i due candidati a pari merito

- c) Ogni classe deve eleggere al massimo due Rappresentanti. L'eventuale primo dei non eletti entra in carica nel caso in cui uno dei due titolari rinunci all'incarico.
- d) Un rappresentante di classe decade dalla carica, anche durante l'anno in corso, qualora gli venga assegnato un voto di comportamento inferiore a 9.

Art. 26

Ruolo e compiti del Rappresentante di classe

- a) La prima responsabilità è la consapevolezza di svolgere, al meglio delle proprie possibilità, una rappresentanza matura e non superficiale.
- b) Ogni Rappresentante deve essere motivato e consapevole di fronte alla responsabilità che esercita.
- c) Il Rappresentante di classe promuove una comunicazione puntuale nella propria classe circa i processi e i problemi che si sviluppano nel corso dell'anno e che formano la vita della scuola.

- d) Ogni Rappresentante si pone come soggetto attivo all'interno del cammino della scuola ed è interlocutore qualificato di fronte a tutte le componenti della comunità scolastica.
- e) Il Rappresentante ha il compito di coordinare tutte le attività, le proposte e le richieste che nascono nel corso dell'anno da parte degli studenti rappresentati, propone soluzioni per i problemi, favorisce il confronto e la discussione.
- f) Il Rappresentante è l'elemento principale per veicolare i processi decisionali che si inseriscono nel corso dell'anno, non si pone solo come soggetto passivo ma, in spirito di corresponsabilità, è propositivo di fronte alle situazioni che si devono affrontare nel cammino dell'anno scolastico.
- g) Ogni Rappresentante non può essere usato per sostenere interessi di parte della classe, va rispettato nella sua responsabilità, sostenuto e consigliato.
- h) Il mandato di ogni Rappresentante è della durata di un anno scolastico, rieleggibile l'anno successivo.
- i) Ogni Rappresentante di classe è tenuto a partecipare agli incontri collegiali con gli altri Rappresentanti.
- j) Egli è il collegamento tra la classe e il Consiglio di Classe.
- k) Il Rappresentante di Classe della Scuola secondaria di II grado partecipa di diritto ai Consigli di Classe allargati due volte l'anno e ai Consiglio di Classe straordinari a cui sono convocati dal Coordinatore delle attività educative e didattiche.

Art. 27

Elezione dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto

Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto si svolgono nell'Istituto entro il mese di ottobre.

L'elezione avviene all'interno del gruppo classe: si raccolgono le candidature per ogni settore. Se esse sono più di due, si procede alla elezione: vincono i primi due candidati di settore (votazione a maggioranza relativa).

Per la scuola secondaria di secondo grado, sono previsti quattro rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Istituto:

- due Rappresentanti del Liceo classico;
- due Rappresentanti del Liceo scientifico.

Art. 28

L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI

-Scuola secondaria di II Grado-

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche o un suo delegato incontra periodicamente i Rappresentanti degli studenti di tutte le classi, per un più proficuo rapporto tra studenti e docenti e per una più partecipata condivisione delle iniziative ed un coordinamento delle attività della Scuola.


Roma, 29 Maggio 2024

Visto e approvato dal **Collegio Docenti** in data: 6 Maggio 2024

Visto, approvato e adottato dal **Consiglio di Istituto**: 27 Maggio 2024


Il Coordinatore didattico
prof. Gabriele GRAZIANO




Il Gestore
don Antonio SANNA